



## IL CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO DEL DL SOSTEGNI

L'art. 1 del DL "Sostegni", approvato il 19 marzo scorso dal Consiglio dei Ministri, prevede un nuovo contributo a fondo perduto **per tutti i soggetti che abbiano subito un calo almeno del 30% dell'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2020 rispetto a quello 2019.**

La misura è di carattere generale, non essendo previsti specifici codici ATECO di riferimento come era avvenuto in occasione del DL "Ristori", né specifiche esclusioni per i professionisti iscritti alle Casse di previdenza come nel DL "Rilancio".

Per poter accedere al contributo devono essere rispettati i seguenti due requisiti:

- **aver conseguito nel 2019** (o, più precisamente, nel secondo periodo d'imposta antecedente a quello in corso alla data del 23.03.2021) **ricavi o compensi non superiori a 10 milioni di euro,**
- e aver registrato nel 2020 **un calo mensile medio del fatturato e dei corrispettivi rispetto al 2019 di almeno il 30%.**

Dal punto di vista **soggettivo**, il contributo a fondo perduto può essere richiesto:

- dai **soggetti esercenti attività d'impresa, arte e professione** o che **producono reddito agrario**, titolari di partita Iva residenti o stabiliti nel territorio dello Stato,
- dagli **enti non commerciali**, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, **in relazione allo svolgimento di attività commerciali.**

Sono invece **esclusi dal beneficio in esame**:

- i soggetti la cui attività risulti **cessata** alla data di entrata in vigore del Decreto Sostegni (**03.2021**)
- i soggetti che hanno **attivato la partita Iva a partire dal 24.03.2021** (resta pertanto riconosciuto il contributo se la partita Iva è stata attivata nel **2020** o **prima del 03.2021**). Questa esclusione, tuttavia, non opera per gli **eredi** che hanno aperto una partita Iva dopo tale data per **proseguire l'attività del de cuius**, già titolare di partita Iva;
- gli **enti pubblici** (articolo 74 Tuir),
- gli **intermediari finanziari** e le **società di partecipazione** (articolo 162-bis Tuir).

Come detto, il contributo a fondo perduto spetta a condizione che **l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2020 sia inferiore almeno del 30% rispetto all'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2019** (tale requisito non è richiesto per i soggetti che hanno attivato la partita IVA dal 1° gennaio 2019).

L'ammontare del contributo è quindi determinato **applicando le seguenti percentuali alla differenza tra l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2020 e l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi 2019:**



| % su differenza ammontare medio mensile fatturato-corrispettivi 2020 e 2019 | Ricavi/compensi 2019                      |
|---|---|
| 60%   | Non superiori a 100.000 euro              |
| 50%   | Tra 100.000 e 400.000 euro                |
| 40%   | Tra 400.000 euro e 1 milione di euro      |
| 30%   | Tra 1 milione di euro e 5 milioni di euro |
| 20%   | Tra 5 e 10 milioni di euro                |

In ogni caso, l'importo del contributo non può essere superiore a 150.000 euro.

E' comunque riconosciuto, per i soggetti beneficiari (inclusi quelli che hanno attivato la partita IVA il 1° gennaio 2020), **un contributo minimo pari a 1.000 euro per le persone fisiche e a 2.000 per i soggetti diversi dalle persone fisiche.**

Individuata dunque la percentuale di contributo riconosciuta, questa deve essere applicata alla **differenza tra l'ammontare medio mensile del fatturato 2019 e l'ammontare medio mensile del fatturato 2020.**

L'importo del contributo viene pertanto così quantificato:

**[(fatturato 2019 : 12) – (fatturato 2020 : 12)] x percentuale commisurata ai ricavi**

misura minima (1.000 euro/2.000 euro); misura massima (150.000 euro)

Con riferimento al **calcolo dei ricavi** le istruzioni propongono la seguente tabella, indicando il campo della dichiarazione che assume rilievo.

| MODELLO DICHIARATIVO                                | RICAVI/COMPENSI | REGIME                             | PUNTAMENTI             |
|---|-----------------|------------------------------------|------------------------|
| REDDITI<br>PERSONE FISICHE                          | Ricavi          | Contabilità ordinaria              | RS116                  |
|   |                 | Contabilità semplificata           | RG2, col. 2            |
|   | Compensi        |                                    | RE2, col. 2            |
|   | Ricavi/Compensi | Regime L. 190/2014                 | da LM22 a LM27, col. 3 |
|   | Ricavi/Compensi | Regime D.L. n. 98/2011             | LM2                    |
| REDDITI<br>SOCIETA' DI PERSONE                      | Ricavi          | Contabilità ordinaria              | RS116                  |
|   |                 | Contabilità semplificata           | RG2, col. 5            |
|   | Compensi        |                                    | RE2                    |
| REDDITI<br>SOCIETA' DI CAPITALI                     | Ricavi          |                                    | RS107, col. 2          |
| REDDITI<br>ENTI<br>NON COMMERCIALI<br>ED EQUIPARATI | Ricavi          | Contabilità ordinaria              | RS111                  |
|   |                 | Contabilità semplificata           | RG2, col. 7            |
|   |                 | Regime forfetario<br>art. 145 TUIR | RG4, col. 2            |
|   |                 | Contabilità pubblica               | RC1                    |
|   | Compensi        |                                    | RE2                    |



Gli importi **non devono essere ragguagliati ad anno**, in caso di inizio dell'attività durante l'esercizio.

Per i soggetti titolari di reddito agrario e attività agricole connesse, nonché **persone fisiche, società semplici ed enti non commerciali in relazione al solo svolgimento di attività commerciali**, in luogo dell'ammontare dei ricavi occorre considerare l'ammontare del **volume d'affari (campo VE50 del modello di dichiarazione Iva 2020)**.

Con riferimento **al fatturato** assumono rilievo **tutte le fatture attive**, al netto dell'Iva, con **data di effettuazione compresa nell'anno** (devono essere incluse nel calcolo anche le eventuali **cessioni dei beni ammortizzabili**).

Le **note di variazione** incidono sul calcolo se hanno **data compresa nell'anno**.

Nel caso in cui la partita Iva sia stata **attivata dal 2019**, l'importo del fatturato annuale deve essere **diviso per il numero di mesi in cui l'attività è stata esercitata, senza calcolare il mese in cui la partita Iva è stata attivata**. **In caso, ad esempio, di partita Iva attivata il 05.04.2019, la differenza di ammontare medio mensile fatturato-corrispettivi 2020 e 2019 sarà così determinata:**

**(fatturato 2019 : 8) – (fatturato 2020 : 12)**

**N.B.** I commercianti al minuto considerano l'**ammontare globale dei corrispettivi dell'anno** (al netto dell'Iva).

Se il calcolo al netto dell'Iva può risultare difficoltoso (si pensi al **regime del margine** o alle **operazioni effettuate in ventilazione**), l'importo può essere riportato al **lordo dell'Iva**.

Gli **aggi** relativi alle operazioni effettuate **non rilevanti ai fini Iva** vanno **sommati** ai corrispettivi rilevanti ai fini Iva. Se **non risulta possibile calcolare l'ammontare medio mensile del fatturato dell'anno 2019 o dell'anno 2020** (ad esempio, perché la **partita Iva è stata attivata dopo il 2019**), **non va indicato nell'istanza il fatturato medio mensile dell'anno**, e lo stesso si intende quindi pari a **zero**.

Si ricorda che soggetti che hanno **attivato la partita Iva dopo il 31.12.2018** devono segnalarlo nel modello, barrando la seguente casella.

Soggetto che ha attivato la partita IVA dopo il 31/12/2018

In questo caso, infatti, **per poter beneficiare del contributo non è necessario dimostrare la riduzione del fatturato**, ragion per cui:

- se l'ammontare medio mensile del fatturato 2020 è **inferiore almeno del 30% rispetto all'ammontare medio mensile del fatturato 2019**, il contributo è determinato applicando alla differenza la **percentuale del 60, 50, 40, 30 o 20 per cento**, a seconda dell'ammontare dei ricavi o compensi dichiarati nel 2019 (fermo restando il riconoscimento del **contributo minimo di 1.000-2.000 euro**, se superiore);
- se, invece, **non vi è stata una riduzione del fatturato di almeno il 30%**, il **contributo è pari a 1.000 euro** per le persone fisiche e **2.000 euro** per i soggetti diversi dalle persone fisiche.

**Il contributo a fondo perduto, in alternativa all'erogazione diretta, a scelta irrevocabile del contribuente può essere riconosciuto, nella sua totalità, sotto forma di credito d'imposta, da utilizzare esclusivamente in**



**compensazione presentando il modello F24 tramite i servizi telematici resi disponibili dall’Agenzia delle Entrate (non si applicano i limiti alle compensazioni).**

Il contributo non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi e dell’IRAP.

Al fine di ottenere il contributo a fondo perduto, i soggetti interessati presentano un’istanza all’Agenzia delle Entrate con l’indicazione della sussistenza dei requisiti richiesti, anche avvalendosi di un intermediario, **esclusivamente in via telematica tramite il desktop telematico o mediante la piattaforma web disponibile nell’area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi” (<https://ivaservizi.agenziaentrate.gov.it/portale/>), a partire dal 30 marzo 2021 e non oltre il 28 maggio 2021.**

A seguito della presentazione dell’istanza viene rilasciata una ricevuta che ne attesta la presa in carico, ai fini della successiva elaborazione, ovvero lo scarto a seguito dei controlli formali dei dati in essa contenuti.

Successivamente alla ricevuta di presa in carico, l’Agenzia delle entrate effettua dei controlli sulle informazioni contenute nell’istanza e, in caso di superamento degli stessi, comunica l’accoglimento della richiesta e l’avvenuto mandato di pagamento del contributo nell’apposita area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi”.

In caso di credito d’imposta, questo sarà fruibile solo dopo la comunicazione di riconoscimento del contributo.

Studio Negri e Associati rimane a disposizione per eventuali chiarimenti.